

REGOLAMENTO DI ISTITUTO E PATTO FORMATIVO

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.P.R. 24.06.1998 N. 249 (Statuto degli studenti e delle studentesse), delle successive modifiche e integrazioni del D.P.R. 21.11.2007 N. 235 in vigore dal 2/1/2008 e della **C.M. Prot. N. 3602/10 del 31/07/08** del M.P.I e successive norme.

PREMESSA

La scuola pubblica statale è luogo di formazione e di educazione del futuro individuo adulto, inserito in un ambito civile, e, come tale, luogo di studio, di acquisizione di conoscenze, di consolidamento di competenze tecnico-operative, di maturazione e accrescimento della conoscenza della propria individualità all'interno di un contesto sociale e di sviluppo della propria coscienza critica.

Riconosciamo come componenti di questa istituzione gli studenti, i loro genitori, i docenti, il Dirigente scolastico e il personale che ne supporta l'ordine, il funzionamento e il coordinamento amministrativo.

Nell'intento di permettere che questo Istituto assolvano nel migliore dei modi i compiti che gli sono preposti si redige un patto istituzionale che regoli i diritti e doveri delle componenti suddette, i cui rapporti e i cui atteggiamenti devono, in ogni caso, essere ispirati, in primo luogo, al rispetto reciproco e al riconoscimento dei rispettivi compiti e ruoli.

1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

- Gli studenti hanno diritto ad una formazione personale e culturale che valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta al pluralismo delle idee.
- Gli studenti hanno diritto al rispetto della identità culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
- Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, sui programmi delle materie, sul percorso educativo che è loro proposto.
- Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare la consistenza effettiva della loro preparazione e le risorse di recupero o di approfondimento in loro possesso.
- Gli studenti, nelle sedi istituzionali della partecipazione, possono esprimere opinioni su decisioni che riguardano l'organizzazione della scuola.
- Gli studenti hanno diritto alla libera espressione di opinione correttamente manifestata, (non volta all'interruzione volontaria e continuativa del lavoro e non lesiva dell'altrui dignità)

2 - DIRITTI DEGLI INSEGNANTI

- I docenti hanno diritto al pieno rispetto del loro lavoro e dei tempi necessari al suo svolgimento e al riconoscimento del loro ruolo di educatori, formatori ed esperti.
- I docenti hanno diritto di pianificare l'azione educativa stabilendo modalità e tempi della propria azione didattica, esplicitando agli allievi gli intenti formativi e il percorso progettato; in tale pianificazione possono anche tenere conto delle loro eventuali richieste motivate.
- I docenti hanno diritto di decidere, in sede collegiale, i criteri generali di valutazione, il numero minimo delle verifiche e le modalità della loro attuazione. Di tali criteri verranno

informati.

gli allievi all'inizio dell'anno scolastico. I singoli docenti hanno però il diritto di decidere nell'ambito di questi criteri generali le modalità attuative di singole unità didattiche informandone gli allievi ed esplicitando i criteri di valutazione.

- I docenti hanno diritto di poter usufruire sempre di tutti i mezzi che permettano la comunicazione rapida e corretta con le famiglie degli allievi per facilitare al massimo il dialogo e l'azione educativa congiunta
- E' diritto dei docenti mettere in atto tutte le strategie che permettano loro di esercitare la propria funzione di sorveglianza e di controllo del rispetto delle regole dell'Istituto e che permettano di svolgere il proprio compito didattico nel miglior modo possibile.

3 - DIRITTI DEI GENITORI

- I genitori hanno diritto di ottenere un servizio scolastico efficiente e un'offerta formativa che rispetti pienamente le necessità di una crescita sociale e culturale del proprio figlio o figlia secondo gli intenti formativi del percorso scolastico prescelto.
- I genitori hanno diritto di essere informati tempestivamente dell'andamento scolastico dei loro figli, di eventuali comportamenti scorretti e di mancanze, nonché della non regolarità nella frequenza e delle mancate giustificazioni.
- I genitori hanno diritto di conoscere tempestivamente le valutazioni dei propri figli e le azioni di recupero e sostegno messe in essere dall'istituzione scolastica.
- I genitori hanno diritto di accedere al colloquio con i vari insegnanti e con il Dirigente Scolastico nei tempi e nei modi stabiliti all'inizio di ogni scolastico.

Per permettere, quindi, che le componenti in esame, comprese quelle che svolgono attività di supporto e organizzativo di base (personale di segreteria, personale non docente, assistenti tecnici...) possano svolgere il proprio lavoro nel modo più corretto ed efficace possibile e che, in tal modo, vengano tutelati i diritti di tutti è necessario fare riferimento ed attenersi al regolamento che l'Istituto ha redatto in ottemperanza con la vigente Costituzione Italiana e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 (avente per oggetto "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") e successive modifiche del D.P.R. 21.11.2007 N. 235 in vigore dal 2/1/2008

CONTENUTI

PARTE PRIMA

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI.

- **NORME E PROCEDURE (ART.1, ART.2)**
- **COLLEGIO DOCENTI (ART.3)**
- **CONSIGLIO DI CLASSE (ART.4)**
- **CONSIGLIO DI ISTITUTO (ART.5, ART.6, ART.7, ART.8,ART.9,ART.10)**
- **COMITATO DI VALUTAZIONE (ART.11)**
- **ASSEMBLEE GENITORI E STUDENTI (ART.12, ART.13, ART.14)**

NORME COMPORTAMENTALI (ART. 15)

RAPPORTI FRA ISTITUTO, ENTI E

DITTE

- NORME PROCEDURALI ACQUISTI E VENDITE (ART.16)
- RICHIESTA MATERIALI ATTREZZATURE (ART.17)
- UFFICIO TECNICO (ART.18)

SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI

- UFFICI DI SEGRETERIA (ART.19)
- INFORMAZIONE (ART.20)
- CRITERI DI STESURA DELL'ORARIO DELLE AZIONI (ART.21)
- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE (ART.22)
- CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI (ART.23)
- FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI (ART. 24)

MODALITA' ATTUATIVE (ART.25, ART.26, ART.27)

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DEL- LA SCUOLA

□ ALUNNI

- FINALITA' E PRINCIPI GENERALI (ART.1-2-3)
- SANZIONI DISCIPLINARI (ART.4)
- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (ART.5)
- IMPUGNAZIONI (ART.6)
- ORGANO DI GARANZIA (ART.7)
- TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (ART. 8)
- DIVIETO DELL'USO DI TELEFONI CELLULARI, VIDEOFONINI (ART. 9)
- DISPOSIZIONI FINALI (ART.10)
- PERSONALE DOCENTE E A.T.A (ART.11)
- VOTO DI CONDOTTA (ART. 12)

PARTE TERZA

- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

PARTE PRIMA

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI.

Art. 1

Il funzionamento degli organi collegiali avverrà nel rispetto delle successive norme e procedure:

1. la convocazione, da effettuarsi con comunicazione scritta diretta ai componenti tramite registro elettronico, deve essere disposta con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi urgenti, e deve contenere l'ordine del giorno e, in allegato, i materiali su cui si chiede deliberazione;
2. di ogni seduta deve essere redatto processo verbale entro 5 giorni dalla riunione, firmato dal Dirigente scolastico e dal Segretario e approvato all'inizio della seduta successiva dai componenti l'organismo;
3. per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di ciascun organismo;
4. le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che speciali disposizioni prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 2

Ciascun organo, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora una programmazione di massima, raggruppando a date prestabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà adottare decisioni, proposte, pareri.

Art. 3

Collegio Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato per gli adempimenti del T.U. 294/97 e del D.P.R. 275/99 e per quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell'Istituto, con avviso inviato tramite registro elettronico, di norma, almeno 5 giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l'Ufficio del Dirigente scolastico debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei componenti il Collegio i quali, a richiesta, possono averne copia.

All'interno del Collegio dei Docenti il dirigente scolastico sceglie sino a 2 collaboratori, che con quest'ultimo formeranno l'Ufficio del Dirigente scolastico.

Il Collegio dei Docenti elegge, inoltre, al proprio interno il Comitato di Valutazione formato da quattro membri effettivi e due membri supplenti. L'elezione dei membri del Comitato di Valutazione avviene a scrutinio segreto esprimendo un numero di preferenze pari a metà dei membri effettivi.

Entrambe le operazioni si terranno entro i primi quindici giorni del nuovo anno scolastico. Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative, utilizzando i poteri di autorganizzazione, si articola in Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di Lavoro per materia

Indica, inoltre, i Responsabili dei Dipartimenti, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e i Direttori dei Laboratori che verranno incaricati con atto formale di nomina dal Dirigente scolastico. La partecipazione alle riunioni dei Dipartimenti, delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro, nonché a quelle organizzate dai Direttori di Laboratorio è obbligatoria e rientra nelle attività aggiuntive della funzione docente.

Le riunioni suddette sono convocate dai Responsabili secondo un piano programmato o dal Dirigente scolastico, quando ne ravvisi la necessità.

Art. 4

Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è convocato per gli adempimenti ai sensi T.U. 294/97. e del D.P.R.

275/99 e per quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell'Istituto, con avviso tramite registro elettronico di norma, almeno 5 giorni prima della seduta.

Il Consiglio di Classe è convocato dal Capo di Istituto su propria iniziativa o su richiesta scritta e

motivata da un terzo dei suoi membri, escluso dal computo il dirigente scolastico. Il Consiglio di norma si riunisce almeno tre volte al quadrimestre.

Almeno una volta al quadrimestre potranno partecipare alle riunioni, oltre ai rappresentanti eletti, tutti i genitori e gli allievi di una classe. Nell'ambito di tali riunioni potranno avere luogo colloqui individuali.

Art. 5

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato per gli adempimenti di cui al T.U. 297/94 e D.P.R. 297/99. e per quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta è presieduto dal Capo di Istituto, fino alla elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, del proprio presidente, con le seguenti procedure:

- a) l'elezione ha luogo a scrutinio segreto
- b) sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio
- c) viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio
- d) qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 50% più uno dei componenti in carica qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 50% più uno dei componenti in carica
- e) a parità di voti è eletto il più anziano di età anagrafica,
- f) il Consiglio elegge anche un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente
- g) il Consiglio elegge, nel suo seno, la Giunta Esecutiva composta dal Dirigente scolastico (che ne è il presidente) e dal Responsabile Amministrativo (che ne è il segretario), membri di diritto, e da un rappresentante delle componenti presenti nel Consiglio, con le stesse modalità previste in precedenza.

Art. 6

Il Consiglio è convocato dal presidente su propria iniziativa, su richiesta del presidente del Consiglio di Istituto e/o della Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 7

Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno.

Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti previa approvazione della maggioranza, il presidente ammette la discussione dopo l'esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno. L'ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della maggioranza.

Art. 8

Le sedute e gli atti del Consiglio sono pubblici salvo che non siano riferiti a singole persone. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

Art. 9

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è convocata per gli adempimenti di cui al T.U. 297/94, si riunisce prima del Consiglio per poterne preparare i lavori ed è convocata dal Dirigente scolastico.

Art. 10

Il Capo di Istituto convoca il Consiglio di Classe e la Giunta Esecutiva, per approvare eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, ogni qualvolta gli organismi sono tenuti a deliberare per competenza a norma del DPR 249/98 e 235/2007 e/o successive modifiche.

Art. 11

Comitato di Valutazione

Il Comitato di valutazione è convocato per gli adempimenti di cui all'art. 11 del T.U.

Il Capo di Istituto convoca il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti:

- a) alle scadenze programmate nel piano annuale delle attività
- b) alla conclusione dell'anno di formazione e del periodo di prova
- c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 12

Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

- a) la diffusione di materiali e l'utilizzazione della bacheca per l'affissione di volantini, giornali murali e altro non possono essere vietati a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per l'Istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde
- b) si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli Organi Collegiali c) la diffusione non avvenga durante le ore di lezione
- c) il materiale sia sempre visionato preventivamente dal dirigente scolastico e/o suo delegato.

Art. 13

Tutti i genitori e gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme generali e delle seguenti modalità:

- a) sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di almeno 5 giorni;
- b) venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell'assemblea.

Art. 14

Assemblee degli studenti.

Le Assemblee studentesche possono essere di classe o d'Istituto. In relazione al numero di alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Studentesco di Istituto.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

All'assemblea di classe o d'Istituto possono assistere oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico (almeno 5 giorni prima).

Il Comitato Studentesco, ove eletto, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

I docenti in servizio durante le ore di svolgimento dell'Assemblea di classe sono responsabili dell'ordinato svolgimento della stessa. Possono uscire dall'aula se ritengono di aderire ad esplicita richiesta degli alunni, ma non devono allontanarsi dalla stessa. In caso di allontanamento per giustificati motivi devono darne comunicazione al personale non docente perché provveda alla sorveglianza degli alunni.

Assemblee dei genitori.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori.

Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto.

ARTICOLO 15 Bis INGRESSI, USCITE E PERMESSI

1. Gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni e al suono della campanella (ore 8:00) devono già essere nelle aule.
2. Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima del suono della campanella (ore 7:55).
3. Non si ammettono ritardi rispetto all'orario di inizio delle lezioni. L'occasionale ingresso posticipato alle lezioni è da effettuarsi, comunque, entro la fine della seconda ora di lezione. La giustificazione di tale posticipo va riportata dalla famiglia sul "Libretto WEB" del registro elettronico entro le ore 8.00 della giornata medesima.
4. Gli eventuali ingressi degli alunni dopo le ore 9.50 saranno autorizzati dal D.S. (o suo delegato della presidenza).
5. Negli altri casi il ritardo dell'alunno dopo l'inizio delle lezioni andrà giustificato entro il giorno successivo. In caso di violazione delle regole che precedono, troveranno applicazione le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.
6. **Per gli alunni minorenni** in caso di necessità di uscita anticipata rispetto al termine delle lezioni, i genitori/tutori dovranno presentare richiesta, attraverso il "Libretto WEB", almeno il giorno prima e prelevare il figlio personalmente o delegando, **NECESSARIAMENTE**, sempre tramite "Libretto WEB", un loro incaricato il quale dovrà esibire la delega unitamente al documento di identità.

In caso di uscita anticipata dalle lezioni, richiesta dalla famiglia nel corso della stessa mattinata per ragioni di urgenza, questa verrà valutata e autorizzata dal D.S. o da suo delegato della presidenza, ma il minore potrà lasciare l'Istituto solo secondo le modalità sopra previste. I permessi per le uscite anticipate non possono superare il numero massimo di sei (6) nel corso dell'intero anno scolastico.

Le eventuali ulteriori richieste di uscita anticipata, oltre il limite o non previste/definite nelle modalità sopra descritte, dovranno essere autorizzate dal DS o da suo delegato.

7. **Gli alunni maggiorenni** potranno avanzare personalmente, tramite "Libretto WEB", le richieste di ingresso posticipato e uscita anticipata solo a fronte di giustificate ragioni di urgenza, nelle stesse modalità e tempistiche stabilite per i minorenni. Le uscite anticipate non saranno ammesse prima di un'ora dal termine delle lezioni. Le eventuali richieste di uscita prima dell'ultima ora dovranno essere autorizzate dal DS (o da un suo delegato della presidenza). I permessi per le uscite anticipate non possono superare il numero massimo di sei (6) nel corso dell'intero anno scolastico. Le eventuali ulteriori richieste di uscita anticipata dovranno essere autorizzate dal DS o suo delegato.

8. Nel caso in cui l'inizio delle lezioni venga posticipato non sono ammessi ritardi.
9. Il docente della prima ora è delegato dal Dirigente scolastico, in via permanente, a giustificare le assenze degli alunni dei giorni precedenti. Nel caso l'alunno fosse privo di giustificazione, lo stesso docente annoterà tale mancanza sul registro elettronico. Al terzo giorno consecutivo di mancata consegna l'insegnante della prima ora ammonirà l'alunno con richiamo sul registro elettronico.
10. **Permessi permanenti.** Per il rilascio dei permessi permanenti di entrata posticipata e/o uscita anticipata agli alunni pendolari, il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori valuteranno le richieste secondo i seguenti criteri:
- non può essere concesso alcun permesso di entrata posticipata se non nel limite dei 15 minuti dal suono del campanello e alcun permesso di uscita anticipata per orari antecedenti di 15 minuti il suono dell'ultimo campanello. Il cumulo dei permessi non può superare i 15 minuti giornalieri;
 - l'autorizzazione può essere concessa solo dietro presentazione di formale richiesta, firmata dal genitore, precisante il mezzo utilizzato, l'ora di partenza dalla stazione di provenienza e quella di arrivo alla stessa stazione, nonché gli analoghi orari dei mezzi precedenti e seguenti. La richiesta dovrà riportare gli estremi dell'abbonamento;
 - per il rilascio del permesso dovrà essere esibito il documento di abbonamento;
 - il permesso di entrata posticipata può essere concesso solo agli alunni che, per essere alle 8:00 in istituto, dovrebbero partire dalla stazione di provenienza almeno 90 minuti prima;
 - il permesso di uscita anticipata può essere concesso solo agli alunni che, uscendo al suono dell'ultimo campanello, arriverebbero alla stazione di provenienza non prima di 90 minuti dalla fine delle lezioni;
 - i nominativi degli alunni ai quali è stato concesso il permesso dovranno essere indicati sul registro di classe.
11. Sono assimilate alle lezioni, in presenza e a distanza, le attività di ricerche culturali, i lavori di gruppo, le attività di recupero e sostegno, le visite di istruzione, ai fini della giustificazione delle assenze o dei permessi speciali di esonero.
12. Dopo assenze collettive, a qualunque titolo, è prevista la dichiarazione di consapevolezza del genitore.
13. Gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria, senza autorizzazione, durante le ore di lezione.
14. Durante i cambi d'ora gli alunni devono attendere l'arrivo dell'insegnante nelle aule e non nei corridoi.
15. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni dall'aula avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno.
16. Le moto e le biciclette possono essere posteggiate all'interno della scuola, negli spazi appositamente predisposti, ma non possono essere prelevate prima della fine delle lezioni né utilizzate per lo spostamento tra i vari plessi dell'Istituto.

ARTICOLO 15 Ter E-POLICY E RESPONSABILITA'

1. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare l'account scolastico per l'accesso ai servizi di Didattica Digitale Integrata e le applicazioni autorizzate dai docenti per le sole finalità didattiche. E' vietato l'utilizzo dell'account scolastico per l'iscrizione a piattaforme social o comunque diverse da quelle autorizzate dall'Istituto. Gli studenti sono responsabili della conservazione delle credenziali di accesso e dei contenuti che vengono inviati/pubblicati online. Gli allievi sono tenuti ad accendere webcam e microfono durante le lezioni di didattica a distanza secondo le indicazioni fornite dal docente.
2. Ogni alunno risponde dello stato di conservazione del posto banco e di qualunque altra struttura, attrezzatura e suppellettile scolastica. Chiunque danneggi le suppellettili ed i locali dell'Istituto è tenuto al risarcimento del danno. In caso di mancata individuazione del diretto responsabile, rispondono in solido tutti gli alunni della classe, se il danno riguarda l'aula, tutti gli alunni dell'Istituto, se il danno

riguarda la scuola nel suo complesso. Le stesse disposizioni valgono per i danni a carico degli averi degli altri alunni o operatori scolastici.

ARTICOLO 15 Quater INTERVALLO E SPOSTAMENTI

1. Gli alunni potranno trascorrere l'intervallo nelle aule (esclusi i laboratori), nei corridoi e nelle zone delle macchinette; non dovranno pertanto uscire nelle aree esterne all'aperto. È quindi consentito consumare la merenda, escludendo bevande diverse dall'acqua, in aula mantenendo un comportamento educato. Saranno presenti i docenti incaricati della sorveglianza. Le suddette indicazioni si riferiscono alla sede dell'Istituto e alle succursali.
2. Per le lezioni che comportano spostamenti della classe dalla sede alla succursale e viceversa, gli alunni debbono essere prelevati e accompagnati da un componente del personale ATA più un docente incaricato.
3. È fatto assoluto divieto di fumare in tutti gli spazi interni ed esterni delle strutture scolastiche.

ARTICOLO 15 Quinquies COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA

1. Le comunicazioni scuola-famiglia inerenti a voti, assenze, giustificazioni, situazioni disciplinari degli alunni avvengono tramite il registro elettronico a cui l'utente può accedere dotandosi dell'account personale esclusivo per i genitori/tutori. I genitori sono tenuti a controllare con regolarità il registro elettronico per acquisire le informazioni relative ai propri figli, nonché per giustificare le assenze/ritardi dalle lezioni (Libretto WEB) e prendere visione dell'andamento scolastico e disciplinare dei figli e delle comunicazioni della scuola.

Le valutazioni riportate dagli alunni devono essere trasparenti e tempestive (art.1 c.2 DPR 122/2009). Il voto andrà comunicato all'alunno al termine della verifica orale una volta che il docente avrà acquisito tutti gli elementi utili per la valutazione; il voto della prova scritta dovrebbe essere assegnato, con le relative correzioni, in un tempo ragionevole che non superi i quindici giorni dall'atto della somministrazione della prova.

2. Le comunicazioni scuola famiglia avverranno tramite registro elettronico e/o mail ufficiale @itiomar.net. Le comunicazioni, in entrata e in uscita, saranno prese in considerazione dai docenti in orario compatibile con i loro impegni lavorativi.

Le comunicazioni via mail tra alunni e docenti devono avvenire esclusivamente attraverso l'account istituzionale

La mancata osservanza di tali norme è sanzionata secondo le modalità presentate nella parte seconda: Regolamento Disciplinare degli Alunni e del Personale Docente

ARTICOLO 15 Sexies_ Lezioni a distanza

Ai sensi dell'attuale normativa, l'istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, deve essere svolta "esclusivamente" in presenza, anche nel caso di assenza forzata per infezione da Covid 19. A fronte di ciò al fine di tutelare il "diritto allo studio", per gli alunni che si trovino, per problemi di salute o altre comprovate considerevoli esigenze, nella necessità di assenze prolungate superiori a 15 gg, l'istituto intende prevedere la possibilità di utilizzare la "Didattica digitale integrata" (DDI) .

Per gli alunni che dovessero trovarsi nelle condizioni sopra richiamate il genitore/tutore potrà inoltrare richiesta, al Dirigente scolastico, di poter usufruire della didattica in modalità a distanza.

La richiesta, con allegata la relativa documentazione riportante o attestante i giorni di assenza, andrà consegnata alla segreteria didattica. In caso di assenza per problemi di salute non andrà indicata la patologia. La valutazione in ordine alla richiesta della DDI sarà di competenza esclusiva del Dirigente Scolastico che deciderà caso per caso.

In caso di accoglimento sarà data comunicazione al CdC e si attiverà la didattica a distanza per l'intero periodo previsto.

Durante le lezioni a distanza dovranno essere rispettate tutte le norme comportamentali previste dalla scuola per la DDI compreso **il dovere** di tenere la webcam costantemente accesa e in caso di mancato rispetto delle norme comportamentali la DDI potrà essere anticipatamente interrotta.

Il regolamento di disciplina allegato fa parte integrante del regolamento di istituto e del patto formativo, ai sensi art. 5 D.P.R. 235/2007 e della C.M. Prot. N. 3602/10 del 31/07/08 del M.P.I.

RAPPORTI FRA ISTITUTO, ENTI E DITTE

Art. 16

L'Istituto garantisce le seguenti procedure negli acquisti e nelle vendite in conformità alla normativa vigente, per cui con la delibera di acquisto o vendita provvederà a:

1. individuare le caratteristiche necessarie
2. fissare la data e l'ora ultimative entro le quali dovranno pervenire alla segreteria le relative offerte, indicando contestualmente la data di apertura delle buste
3. predisporre un unico dettaglio da utilizzare per tutti gli inviti
4. informare che le offerte, nella misura minima di tre, dovranno pervenire in busta sigillata, preferibilmente a mezzo raccomandata del servizio postale statale
5. informare che l'offerta dovrà pervenire sigillata e controfirmata ai lembi di chiusura e che sull'esterno dovrà essere indicato l'oggetto della fornitura e/o dell'acquisto, nonché la data di scadenza dell'offerta e la dicitura "OFFERTA NON APRIRE"
6. informare che, per l'acquisto, verranno presi in esame i seguenti parametri:
 - a) qualità del prodotto
 - b) funzionalità e rispondenza alle esigenze specifiche
 - c) minor costo
 - d) garantire che le predette condizioni verranno sempre inserite nell'invito rivolto a quanti possano essere interessati a partecipare alla gara
 - e) garantire che le buste verranno aperte in orario di servizio alla presenza della maggioranza di:

Dirigente scolastico o

suo delegato Capo

Ufficio Tecnico

Responsabile

Amministrativo

1 alunno eletto nel Consiglio di Istituto

7. informare che, nel caso in cui non tutti i preventivi richiesti pervengano entro i termini all'Istituto, si procederà ugualmente all'individuazione dell'assegnatario, scegliendo tra le domande pervenute

8. Nei casi particolari in cui l'acquisto o vendita non può avvenire nel rispetto della procedura indicata, il Consiglio di Istituto può, su proposta motivata della Giunta, adottare procedure diverse nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 17

Richiesta di materiali e/o attrezzature.

Ciascun Coordinatore di Dipartimento, in accordo con i Direttori di Laboratorio, potrà presentare, entro il mese di Aprile di ogni anno, richieste di materiali di consumo e/o attrezzature didattiche corredate di esauriente relazione scritta.

Nelle richieste, che dovranno tener conto delle esigenze espresse dai docenti fruitori dei laboratori, dovranno essere esplicitate, altresì, le priorità di acquisto delle attrezzature e dei materiali richiesti. Dette priorità verranno prese in esame nel caso in cui i finanziamenti risultassero inferiori alle necessità complessive.

Ogni proposta d'acquisto dovrà, inoltre, essere corredata dall'indicazione di almeno tre ditte (ragione sociale e indirizzo), salvo che non si tratti di unica ditta produttrice o fornitrice delle attrezzature o dei materiali richiesti.

Nel caso di finanziamenti inferiori alle necessità, il dirigente scolastico, sentito il parere dei Coordinatori di Dipartimento, procederà alla più opportuna ripartizione dei fondi.

Art. 18

Ufficio Tecnico

E' l'organismo preposto al coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'Istituto.

Il Capo dell'Ufficio Tecnico, avvalendosi della collaborazione del personale non docente ed in particolare degli Assistenti Tecnici dei reparti ove necessari il suo intervento, assolve alle seguenti funzioni:

1. coordina i piani di acquisti relativi ai vari reparti, collaborando con i Direttori di Laboratorio nella redazione dei medesimi,
2. vigila sulle agibilità degli edifici e dei locali e sul funzionamento degli impianti, in collaborazione con il Dirigente scolastico e con i Direttori dei Laboratori interessati, a tal fine partecipando anche con essi ai contatti con gli enti competenti;
3. sovrintende ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e dei laboratori, per questi ultimi anche in relazione al trasloco, alla messa in opera ed al collaudo di attrezzature, in collaborazione con i Direttori di Laboratorio. In tali circostanze, ove il personale non docente in forza al reparto non fosse sufficiente, chiede al Responsabile Amministrativo che gli venga messo a disposizione del personale aggiuntivo;
4. sovrintende al funzionamento del magazzino generale per l'approvvigionamento e la distribuzione del materiale di consumo;
5. sovrintende alla conservazione del materiale didattico tecnico-scientifico, provvedendo agli interventi di manutenzione e riparazione segnalati dai Direttori di Laboratorio;
6. provvede ad assicurare l'assistenza tecnica, coordinando l'attività degli addetti, in caso di utilizzo dei locali e delle attrezzature dell'istituto anche in orario extrascolastico.

SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI

Art. 19

Gli Uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico per sei giorni alla settimana, di cui all'atto organizzativo interno, pubblicato sul sito WEB di Istituto.

L'ufficio del dirigente scolastico riceve il pubblico su appuntamento telefonico.

I servizi di segreteria sono forniti secondo i seguenti fattori di qualità:

- o celerità delle procedure trasparenza informatizzazione dei servizi
- o tempi ridotti di attesa agli sportelli
- o flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
- o Standard delle procedure

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista" nei giorni previsti, in orario di apertura della segreteria.

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, "a vista", a partire dal terzo giorno

lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal Capo di Istituto o da un suo delegato entro cinque giorni dal termine delle operazioni di scrutinio.

I certificati di servizio verranno consegnati agli interessati entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta.

L'Istituto assicura la tempestività del contatto telefonico mediante centralino con due linee a ricerca automatica.

Il personale della scuola e gli alunni potranno essere contattati telefonicamente soltanto per motivi molto gravi.

L'Istituto è, altresì, fornito di indirizzo INTERNET.

Per quanto attiene gli orari di ricevimento al pubblico degli uffici di segreteria si tiene conto anche di quanto previsto dal piano di lavoro del Personale ATA presentato dal DSGA al DS.

Art. 20 INFORMAZIONE

L'Istituto è dotato di spazi ben visibili, predisposti per l'informazione e di un posto di informazione automatico, situato all'ingresso dell'Istituto, a disposizione degli utenti, gestito dal personale A.T.A. preposto, comprendente tutte le informazioni riguardanti:

- orario delle lezioni
- orario di lavoro dei dipendenti
- organigramma delle aule e dei laboratori
- organigramma degli uffici
- organigramma degli organi collegiali
- organico del personale docente e ATA
- orario di ricevimento dei docenti
- libri di testo
- altre informazioni

Sono, inoltre, resi disponibili appositi spazi

per: albo di Istituto
bacheca personale ATA
bacheca sindacale
bacheca degli studenti

È, altresì, prevista, all'ingresso, la presenza di un operatore scolastico in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.

Tutti gli operatori scolastici indossano, per l'intera durata del servizio, un cartellino di identificazione, ben visibile.

CRITERI DI STESURA DELL'ORARIO DELLE LEZIONI

Art. 21

L'orario delle lezioni deve essere formulato seguendo i seguenti criteri elencati in ordine di importanza:

- rispetto di esigenze didattiche oggettive
- necessità di compresenza di più docenti in diverse discipline esigenze d'orario dei docenti impegnati in altri istituti capacità recettive dei laboratori e delle aule speciali rispetto di esigenze didattiche personali di docenti

- rispetto delle esigenze personali dei docenti riguardanti il giorno di riposo e problemi familiari

La Commissione orario provvederà, inoltre, alla formulazione del calendario dei Consigli di Classe, degli scrutini del primo e del secondo quadrimestre, degli interventi didattici ed educativi integrativi e delle attività culturali e di approfondimento.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE

Art. 22

Di seguito si riportano i principi ed i criteri generali nell'assegnazione di docenti alle classi:

- Alle classi dovranno essere garantite, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile.
- Particolare attenzione all'assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni con bisogni educativi specifici, intesi questi ultimi fra quelli inclusi nella categoria dei DSA e alunni DVA e nell'area dei BES dovuta a difficoltà linguistiche ed economico sociali;
- Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica (continuità orizzontale fra biennio e triennio e verticale);
- Dovranno essere valorizzate le professionalità, le competenze specifiche, i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi previsti dal P.T.O.F ed altre attività istituzionali di istituto;
- Le comprovate attitudini professionali saranno anche criterio privilegiato di assegnazione a classi che richiedano strategie specifiche in quanto presenti alunni certificati H o DSA;
- si cercherà di garantire l'equilibrio nella composizione dei consigli di classe fra docenti di ruolo e docenti incaricati;
- La distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo indeterminato o determinato, dovrà avvenire nella maniera più equilibrata possibile nelle classi e nei plessi al fine di evitare situazioni problematiche a livello organizzativo;
- In caso di desiderata di un docente di essere assegnato ad un specifico corso/ sezione, o in caso di richiesta di un docente di essere assegnato esclusivamente al biennio o triennio, l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità dei corsi richiesti, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso; in caso di più richieste di assegnazione ai medesimi corsi si seguiranno i criteri deliberati individuati dal Consiglio di Istituto.
- L'anzianità di servizio **non può essere considerato quale criterio assoluto**, non appare coerente con i principi di flessibilità e opportunità e, se assunto in via esclusiva, potrebbe risultare potenzialmente ostativo rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta, ragione per cui non è criterio vincolante nell'assegnazione dei corsi.
- In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti cui comunque si terrà conto nel rispetto delle condizioni di cui sopra;
- I docenti, compatibilmente con la classe di concorso, ruotano su tutte le classi del primo biennio e del triennio (2° biennio e 5° anno).
- Viene mantenuta la continuità all'interno del 1° biennio e all'interno del triennio (2° biennio e 5° anno);
- Sono da evitare, in linea generale, cambiamenti nelle classi quinte.
- Per quanto possibile, va equilibrata la presenza di docenti a tempo indeterminato (stabili) e a tempo determinato (precari) in tutte le classi.
- Si deve erogare, compatibilmente con le risorse presenti nell'Istituto, il CLIL nel triennio (2° biennio e 5° anno).
- Viene mantenuta la continuità sulla classe, in presenza di progetti pluriennali condotti da uno specifico docente.
- Viene mantenuta, per quanto possibile, un'equa distribuzione del numero delle classi tra i docenti.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 23

Di seguito si riportano i principi generali e criteri cui si cercherà di garantire all'atto della formazione delle classi:

Premesso l'indirizzo scelto dalle famiglie all'atto dell'iscrizione, verranno tenuti in considerazione:

- Composizione di classi eterogenee degli alunni in base ai livelli di giudizio espressi al termine dell'esame del primo ciclo (voto espresso in decimi) e della provenienza territoriale;
- Composizione di classi eterogenee nel rapporto Maschi/Femmine;
- Inserimento ed equa distribuzione di alunni disabili e DSA tenendo altresì conto dell'esigenza di non inserire, per quanto possibile anche in ragione dell'indirizzo scelto a cura delle famiglie, più di due allievi disabili o DSA per classe;
- Equa distribuzione degli alunni stranieri nelle varie classi;
- Equa distribuzione degli alunni ripetenti rispettando il corso di studi prescelto, fermo restando eventuali indicazioni di carattere diverso ed opportunamente motivate provenienti dal Consiglio di Classe ed anche in ragione di eventuali accorpamenti delle stesse e/o di passaggi fra ordini di scuole.
- Desiderata della famiglia espressa al momento dell'iscrizione qualora detta richiesta sia supportata da serie e motivate ragioni che facciano presumere, nell'interesse dell'alunno, che sia indicato l'inserimento in un ambiente piuttosto che in altro (classe/sezione).

FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI

Art. 24

Ciascun Direttore di Laboratorio elaborerà un regolamento riguardante l'accesso al laboratorio stesso, l'uso corretto e sicuro delle attrezzature in carico, la conservazione del materiale patrimoniale.

MODALITA' ATTUATIVE

Art. 25

Il presente Regolamento di Istituto viene approvato dal Consiglio d'Istituto in prima battuta. Verrà sottoposto alla consultazione, con poteri di proposta di emendamenti per gli anni successivi, dei seguenti organismi: assemblea dei genitori, assemblea degli studenti, assemblea del personale ATA, Collegio dei Docenti.

Le varie componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, personale ATA) possono proporre emendamenti soppressivi o integrativi.

Art. 26

Il Consiglio d'Istituto, anche in presenza di proposte di emendamenti, è tenuto a riunirsi, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica della proposta e a pronunciarsi, accogliendola o respingendola con articolata motivazione. Le proposte debbono essere sottoscritte da un decimo della componente genitori o alunni e da un terzo della componente docente o ATA.

Art. 27

Tutte le norme contenute nel testo definitivo del presente Regolamento di Istituto sono vincolanti per operatori e utenti fino a nuove disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge o in successivi provvedimenti del Consiglio di Istituto.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 1

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 2

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono raccolte nella tabella di cui all'art.8, dove sono stati individuati i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a irrogarle. Tutto ciò che non è esplicitamente previsto in questo documento verrà considerato e sanzionato secondo le linee qui indicate, ed a tal fine il Dirigente Scolastico e i docenti procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998, n. 249) e alle successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 3

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto educativo di corresponsabilità" ed all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo che, per quanto riguarda gli studenti, vengono sanciti dal presente regolamento nel rispetto della normativa vigente. E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 4 SANZIONI DISCIPLINARI

Nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono previste, in rapporto alla gravità delle stesse, le seguenti sanzioni disciplinari che dovranno avere, in ogni caso, finalità educative:

Richiamo verbale del Docente (RICHIAMO)

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro elettronico nella sezione "Richiami, Comportamento".

Ammonizione scritta del Docente (NOTA)

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro Elettronico il comportamento sanzionato.

Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico (NOTA)

Su segnalazione del Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico o il Vicario annota l'ammonimento nel Registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico e laddove ritenuto opportuno e/o doveroso convoca la famiglia.

Esclusione da attività extrascolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, tornei sportivi, stages);

Allontanamento dalla comunità scolastica nei giorni di lezione.

L'allontanamento dalla Comunità Scolastica, per periodi non superiori a 15 giorni di lezione, è disposto, per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, dal Consiglio di Classe; per periodi superiori ai 15 giorni è disposto dal Consiglio di Istituto. La sospensione può graduarsi in virtù della gravità della condotta. La

gravità viene valutata alla luce dell'intenzionalità del comportamento, delle conseguenze prodotte, del disvalore percepito ed individuato dall'ordinamento. Per violazioni gravi, alla stregua del DPR 235/2007, è previsto l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni oppure fino al termine delle lezioni. In caso di condotte particolarmente gravi è prevista l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato che viene disposta dal Consiglio di Istituto. Nel decidere l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica si deve tenere conto in ogni caso del fatto che la sanzione non comporti il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi si irroga solo in casi più gravi di quelli contemplati ai punti precedenti e quando ricorrono le stesse condizioni. In ogni caso, devono essere esplicitate in modo chiaro le motivazioni che hanno portato l'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione dell'allontanamento e nel caso specifico dell'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico e/o la non ammissione all'Esame di Stato finale, bisogna esplicitare i motivi per cui non siano reperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Per quanto possibile, nel periodo di allontanamento dalle lezioni, vanno intrattenuti rapporti con lo studente e la sua famiglia per prepararne il rientro a scuola. Nei casi previsti dall'art.4 comma 10 del D.P.R. n°249/98 allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Nei casi di necessità ed urgenza, in presenza di comportamenti connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità della comunità scolastica o dello studente medesimo, nelle more del procedimento disciplinare, attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre da subito l'allontanamento dalla comunità scolastica dello studente informando tempestivamente i genitori, ed eventualmente, le autorità competenti; tale provvedimento, da adottarsi, per quanto attiene la durata dell'allontanamento, nell'ambito dei limiti edittali previsti dal regolamento per il caso di specie, dovrà essere sottoposto, non appena possibile, all'approvazione degli organi collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto. Tutte le sanzioni disciplinari al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente vanno inserite nel fascicolo personale che deve seguire lo studente in occasione di trasferimento da una scuola all'altra.

Art. 5 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare inizia con la contestazione degli addebiti da parte del docente, presente al momento del fatto contestato o che ne ha raccolto la testimonianza.
2. La contestazione degli addebiti viene quindi formulata all'istante, oralmente o per iscritto, dal docente e ha rilevanza, ai fini del procedimento disciplinare, solo se viene riportata sul registro elettronico entro 48 ore dalla contestazione allo studente, che deve essere posto in condizione di esporre le proprie ragioni in merito.
3. Per procedere all'eventuale sospensione lo studente sanzionabile dovrà prima essere ascoltato. Ciò avverrà nel corso del Consiglio di Classe convocato per l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno.

A seconda della gravità, urgenza e delicatezza della vicenda l'alunno può essere sentito prima del C.D.C. alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e del coordinatore della classe. L'audizione verrà preventivamente segnalata tramite registro elettronico ai genitori dell'alunno, che, se minorenni, laddove lo riterranno, potranno presenziare. Di tale audizione verrà redatto verbale scritto (MOD. n.40, già predisposto) da allegare al registro dei verbali del consiglio di classe.

Diversamente, l'audizione potrà avvenire direttamente alla presenza dell'intero Consiglio di Classe, eventualmente appositamente convocato.

4. **Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni (Consiglio di Classe)**

Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, sentito, eventualmente, l'alunno, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata

(docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro 3 giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare dell'Organo competente

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

Fase dibattimentale

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento: lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento, per essere sentito in ordine alle contestazioni rivoltegli e, se minorenne, può essere assistito dai genitori.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

La fase deliberativa

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

L'audizione in presenza dello studente, di cui al c.3 del presente articolo, nel caso in cui vi sia la sospensione dell'attività didattica in presenza e sia attivata la didattica a distanza oppure nei casi in cui il D.S. dovesse disporlo, può essere sostituita dall'invito rivolto per iscritto dal coordinatore di classe allo studente, inoltrato per conoscenza ai genitori se minorenne, di produrre una comunicazione scritta indirizzata al consiglio di classe nella quale lo stesso formula le proprie difese relativamente alle violazioni disciplinari contestategli (resta esclusa la produzione di testimonianze scritte, dovendosi sentire sempre personalmente i testimoni). La documentazione difensiva dovrà essere prodotta alla scuola entro tre giorni dal momento in cui ne venga fatta richiesta allo studente. Resta in ogni caso salvo il diritto dello studente di essere sentito durante il consiglio di classe convocato per deciderne la sanzione.

5. Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame di Stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni. Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

6. L'allontanamento superiore a quindici giorni

Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci, indicate sopra, propone la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto.

Per la convocazione del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con

conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

Fase dibattimentale

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento, per essere sentito personalmente e, se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della già menzionata memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Fase deliberativa

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera

procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Art. 6 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni della tabella di cui all'art.8 è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione davanti all'organo di garanzia interno alla scuola di cui all'art.7 del presente regolamento. Tale organo è inoltre competente a giudicare i conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Parimenti è ammesso il ricorso, davanti allo stesso Organo di Garanzia dell'Istituto e nello stesso termine di 15 giorni, da parte dei genitori o di chiunque ne abbia interesse, in rapporto a conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento.

La durata dell'Organo di Garanzia è triennale.

I docenti, i genitori e gli alunni sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato.

In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente.

Art. 7 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno alla scuola istituito dall'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, garantisce il rispetto e l'applicazione dello statuto di studenti e studentesse; nello specifico:

- decide in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

L'organo di garanzia interno è composto da 7 membri:

- dirigente scolastico o suo delegato
- 2 rappresentanti dei docenti;
- 2 rappresentanti dei genitori;
- 2 rappresentanti degli studenti;

Svolgono il ruolo di rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nella elezione del consiglio di istituto. Svolgono il ruolo di rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del CI. Svolgono il ruolo di rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la

componente studenti nelle elezioni del CI. L'organo di garanzia dura in carica un triennio e si rinnova in coincidenza con il rinnovo triennale del CI salvo per il rinnovo annuale della componente studente per la quale è previsto in CI il rinnovo annuale.

Quanto alle modalità di delibera e funzionamento si rinvia alla normativa di riferimento citata nel primo capoverso.

Organo di garanzia: procedura

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro 8 giorni scolastici.

La seduta è valida se presente la maggioranza dei componenti.

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il già menzionato termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

Contro **qualsiasi** sanzione disciplinare è ammesso ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione **o dallo spirare del termine per la decisione da parte dell'organo di garanzia interno**, all'organismo regionale nella persona del Direttore dell' U.S.R. Piemonte e/o altro organismo previsto dalla normativa vigente.

I ricorsi davanti all'Organo di Garanzia dell'Istituto non pregiudicano la facoltà di ricorrere al Provveditore agli studi secondo quanto previsto all'art.328 D.Lvo n.297/94.

Nota preliminare: Le infrazioni qui di seguito disciplinate vanno rigorosamente annotate sul Registro Elettronico, per la cui corretta gestione si rimanda al MANUALE di utilizzo specifico.

COMPORTAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI in progressione secondo la gravità	SANZIONI per REITERAZIONE	ORGANI COMPETENTI ad irrogarle
1 Comportamento scorretto: -consumare bevande o cibo durante le lezioni -sporcare i locali scolastici e le attrezzature -violare in modo non grave o involontario i regolamenti di laboratorio o di altri spazi attrezzati -introdurre bevande alcoliche, oggetti non pertinenti all'attività scolastica	Richiamo verbale con annotazione scritta sul RE o Nota disciplinare sul registro elettronico in caso di particolare gravità	-Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni alla terza annotazione	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
2 Comportamento offensivo verso: -D.S., docenti, personale non docente, compagni -condotte connotate da linguaggio offensivo, volgare, blasfemo -mancato rispetto della proprietà altrui -reazioni inopportune (scatti d'ira, imprecazioni)	-Nota disciplinare sul registro elettronico -Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-curricolari (film, teatro, visite e viaggi di istruzione) -Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni, salvo fatto più grave	-Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-curricolari (film, teatro, visite e viaggi di istruzione) -Allontanamento dalla comunità scolastica da 4 a 10 giorni, salvo fatto più grave	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
3 Inottemperanza all'obbligo di frequenza e assolvimento dei doveri scolastici. - Ritardata o mancata giustificazione ritardi e/o assenze ripetute e non giustificate. - non rispettare le consegne, rifiuto a svolgere il compito assegnato -dimenticanze ripetute del materiale scolastico	-Richiamo verbale con annotazione sul registro elettronico.		-Insegnante che ha accertato il comportamento -Il C.d.C.
4 Violazione dei doveri di lealtà: -mancanza di collaborazione nell'accertare le verità e le responsabilità - manomissione documenti ufficiali della scuola - falsificazione delle firme di genitori, tutori, docenti, ecc. - contraffazione voti - istigazione all'assenteismo	-Nota disciplinare sul registro elettronico -Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica anche per periodi superiori a 15 giorni, alla terza Nota disciplinare	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C. - C.d.I.

- copiare durante le verifiche	Nota disciplinare sul RE oltre al ritiro della verifica con con annotazione “NC” sulle valutazioni		
5 Disturbo all’attività didattica: -disturbo delle lezioni	- Richiamo verbale con annotazione sul registro elettronico o - Nota disciplinare sul registro elettronico in caso di comportamento valutato di grave entità	Dalla quarta nota allontanamento da 1 a 5 giorni dalla comunità scolastica	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
6 Comportamento scorretto per - uscite non autorizzate dalla classe o dall’istituto -uscite prolungate, senza giustificazione, dalla classe o dall’istituto	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni in caso di comportamento valutato di grave entità	Allontanamento dalla comunità scolastica da 10 giorni in avanti.	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C. - C.d.I.
7 Danneggiamento di strutture, beni scolastici: -danneggiamento, distruzione, manomissione, dispersione di cose non accidentale o in violazione di disposizioni organizzative o di sicurezza - Imbrattamento ambienti scolastici	Fatto salvo il risarcimento del danno - Nota disciplinare sul registro elettronico - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni, a seconda della gravità	Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 30 giorni	-Insegnante che ha accertato il comportamento -C.d.C. -C.d.I.
8a Comportamenti contro la persona. -Commissione di reati che comportino gravi violazioni dell’integrità, dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da generare un allarme sociale.	- Nota disciplinare sul registro elettronico e allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 30 giorni. In casi particolari, le sanzioni potranno essere aumentate in considerazione della gravità del fatto e delle conseguenze arrecate, in virtù di quanto previsto dall’ordinamento, con riflessi sulla valutazione della condotta intermedia e finale	- Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni . - Allontanamento dalla comunità scolastica per l’intero anno. Oltre ai riflessi sulla valutazione della condotta intermedia e finale	-Insegnante che ha accertato il comportamento -C.d.C. -C.d.I.
8b Nel caso in cui i comportamenti di cui al punto 8a siano connotati da intenzionalità, sistematicità, asimmetria di potere, essi verranno definiti come condotte di bullismo	- Nota disciplinare sul registro elettronico e allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 30 giorni. In casi particolari, le sanzioni potranno	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni . Allontanamento dalla comunità scolastica per l’intero	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C. -C.d.I.

	essere aumentate in considerazione della gravità del fatto e delle conseguenze arrecate, in virtù di quanto previsto dall'ordinamento, anche con riflessi sulla valutazione della condotta intermedia e finale	anno. Oltre ai riflessi sulla valutazione della condotta intermedia e finale	
8c Condotte di cyber bullismo. Previsioni di cui alla legge n.71 del 29 maggio 2017 art.1,c.2: <i>“per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.</i>	Le stesse di cui al punto 8b	Le stesse di cui al punto 8b	Le stesse di cui al punto 8b
9. Mancata osservanza delle disposizioni sull'uso di cellulari e apparecchi elettronici: -Violazione del divieto di uso del cellulare e di ogni apparecchiatura di registrazione durante le attività didattiche. - Chiamate e ricezione di telefonate e utilizzo di funzioni tipo SMS, social-network. - Utilizzo per registrazioni vocali, foto e/o filmati nei locali della scuola. - Violazione del divieto di utilizzo di lettori mp3, ipod, similari nei locali della scuola.	Nota disciplinare sul registro elettronico; - Consegna temporanea del dispositivo e ritiro da parte dello studente al termine della mattinata	<u>Seconda</u> infrazione: - Nota disciplinare sul registro elettronico; - Consegna temporanea del dispositivo e ritiro da parte dello studente al termine della mattinata Dalla <u>terza</u> infrazione: - Nota disciplinare sul registro elettronico; - Consegna temporanea del dispositivo e ritiro da parte del genitore al termine della mattinata - Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni	-Insegnante che ha accertato il comportamento -C.d.C. - C.d.I.

- Rifiuto di consegnare il cellulare o l'apparecchiatura elettronica il cui uso non è ammesso.	Specifica nota disciplinare sul RE (in aggiunta a quella del punto che precede)	In caso di recidiva la sanzione di cui sopra sarà essere aumentata	
9 bis. Ulteriori inosservanze delle disposizioni sull'uso di cellulari e apparecchi elettronici: <i>9 bis. 1</i> - Utilizzo per registrazioni audio, video o foto nei locali della scuola - Prestarsi a riprese fotografiche e/o video e/o audio all'interno dei locali scolastici - Realizzare riprese fotografiche e/o video e/o audio di studenti, docenti, personale scolastico senza il consenso dell'interessato	- Nota disciplinare sul registro elettronico, oltre all'applicazione delle disposizioni normative in materia; oltre allontanamento da comunità scolastica da 1 a 3 giorni	Allontanamento da comunità scolastica da 3 a 5 giorni, oltre all'applicazione delle disposizioni normative in materia	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
<i>9 bis. 2</i> Diffusione non autorizzata di foto e/o registrazioni visive e/o sonore in rete (su siti, piattaforme, social network)	- Nota disciplinare sul registro elettronico e allontanamento dalla comunità scolastica da 5 giorni a 15, e oltre in caso di danni alle persone o particolare gravità delle condotte tenute	- Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni	-Insegnante che ha accertato il comportamento -C.d.C. -C.d.I.
<i>9 bis. 3</i> Creazione di siti, pagine social, profili social etc.. riguardanti la vita scolastica, ove vengono postate foto e registrazioni audio e/o video effettuate in classe o all'interno dell'istituto	- Nota disciplinare sul registro elettronico e allontanamento dalla comunità scolastica da 5 giorni a 15, e oltre in caso di danni alle persone o particolare gravità delle condotte tenute	- Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni	-Insegnante che ha accertato il comportamento -C.d.C. -C.d.I.
10 Violazione del divieto di fumo nei locali scolastici	- Nota disciplinare sul registro elettronico	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
11 Ogni altro comportamento illecito , o che costituisce reato, consumato all'interno della scuola o ai danni di essa	- Nota disciplinare sul registro elettronico e allontanamento dalla comunità scolastica anche per periodi superiori a 15 giorni in caso di danni alle persone o particolare gravità delle condotte tenute	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni	-Insegnante che ha accertato il comportamento -C.d.C. -C.d.I.

12. Comportamenti costituenti illecito disciplinare nel corso delle lezioni a distanza: ritardo ingiustificato nel collegamento telematico alle lezioni; abbandono anticipato della lezione a distanza solo se autorizzato dal docente	Richiamo verbale e/o Nota disciplinare sul registro elettronico	-Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni alla terza annotazione	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C
- mancato rispetto delle indicazioni impartite dal docente circa il comportamento da tenere nel corso della lezione a distanza;	Richiamo verbale e/o Nota disciplinare sul registro elettronico	-Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni alla terza annotazione	- Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
- diffusione in rete o sui social delle attività didattiche svolte sulla piattaforma anche in forma di fotografie, riprese video o vocali, diffusione delle credenziali di accesso ai corsi e alle videolezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all'istituto	- Nota disciplinare sul registro elettronico e allontanamento dalla comunità scolastica da 5 giorni a 15, e oltre in caso di danni alle persone o particolare gravità delle condotte tenute	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni	-Insegnante che ha accertato il comportamento -C.d.C. -C.d.I.
- utilizzo di linguaggio ed espressioni offensive verbali o scritte degli alunni durante la lezione a distanza, comportamenti di disturbo posti in essere durante la lezione	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-curricolari (film, teatro, visite e viaggi di istruzione) - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni, salvo fatto più grave	-Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-curricolari (film, teatro, visite e viaggi di istruzione) -Allontanamento dalla comunità scolastica da 4 a 10 giorni, salvo fatto più grave	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
- atti configurabili quali condotte di bullismo o cyberbullismo posti in essere durante le attività a distanza o in circostanze ad essa ricollegate	- Nota disciplinare sul registro elettronico e allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 30 giorni. In casi particolari, le sanzioni potranno essere aumentate in considerazione della gravità del fatto e delle conseguenze arrecate, in virtù di quanto previsto dall'ordinamento, anche con riflessi sulla valutazione della condotta intermedia e finale	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni . Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno. Oltre ai riflessi sulla valutazione della condotta intermedia e finale	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C. -C.d.I.

- ogni altro comportamento previsto e punito dal presente Regolamento Disciplinare tenuto nel caso di lezioni in presenza, estensibile per analogia a condotte poste in essere durante le lezioni a distanza	Le relative sanzioni, anche per la e reiterazioni e gli organi competenti sono quelli previste per le condotte analoghe già disciplinate nel presente Regolamento Disciplinare		
13. Violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria da parte degli alunni. mancato utilizzo della mascherina sanitaria secondo le modalità previste all'interno dei locali dell'Istituto	salvo che il fatto costituisca violazione più grave, nota disciplinare sul registro elettronico	dalla terza nota disciplinare allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni	- Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
mancato rispetto delle norme sul distanziamento all'interno dell'istituto	salvo che il fatto costituisca violazione più grave, nota disciplinare sul registro elettronico	dalla terza nota disciplinare allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni	- Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
violazione di ogni altra disposizione in materia di prevenzione e sicurezza sanitaria vigente in Istituto, anche in funzione della circolare n.10/2020 dell'ITI Omar e delle norme in materia sanitaria.	salvo che il fatto costituisca violazione più grave, nota disciplinare sul registro elettronico	dalla terza nota disciplinare allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni	- Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.
14 Utilizzo non autorizzato dei dispositivi in dotazione all'aula, con specifico riferimento alla smart board e ai suoi accessori	- Richiamo verbale - Nota disciplinare sul registro elettronico	Dalla terza nota allontanamento da 1 a 5 giorni dalla comunità scolastica	-Insegnante che ha accertato il comportamento - C.d.C.

Art. 8 bis : APPLICAZIONE, CONVERSIONE DELLE SANZIONI, RISARCIMENTO DEL DANNO

- a) Per ogni sanzione che comporti l'allontanamento dalle lezioni, il C.d.C. procederà, una volta espletate le necessarie operazioni di accertamento dell'infrazione di cui all'Art.5, alla delibera di sospensione dalle lezioni, con la compilazione contestuale della modulistica di riferimento (Mod.41 SGQ) da consegnare alla Segreteria Didattica d'Istituto, per dare corso al provvedimento.

b) Come da legge 150/2024 sono state modificate le sanzioni disciplinari per gli studenti, inclusi gli allontanamenti dalle lezioni. Per gli allontanamenti:

1. **Fino a due giorni:**
è previsto un coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento. Il Consiglio di Classe può decidere l'allontanamento per un periodo non superiore a due giorni, ma lo studente deve partecipare ad attività di approfondimento volte a fargli comprendere le conseguenze delle sue azioni.
2. **Oltre i due giorni (fino a 15):**
è previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. Per infrazioni più gravi, il Consiglio di Classe può disporre l'allontanamento per un periodo più lungo, che richiede la partecipazione dello studente ad attività di cittadinanza solidale in enti convenzionati.

La competenza per l'allontanamento rimane del Consiglio di Classe e la durata è limitata a un massimo di 15 giorni, con modalità e tempistiche definite da un'ordinanza Ministeriale successiva.

- c) In caso di perseveranza nella reiterazione il Consiglio di Classe potrà sanzionare l'alunno con l'allontanamento per un numero di giorni fino al doppio di quelli previsti nella colonna reiterazione.
- d) In caso di violazione di più norme contestualmente andrà applicata la sanzione della norma più grave violata.
- e) In caso di reiterazioni di infrazioni disciplinari da parte dell'alunno, ai fini di determinare la sanzione applicabile, il Consiglio di Classe dovrà tenere conto della distanza temporale tra la precedente infrazione e la nuova.

ATTIVITA' ALTERNATIVA ALL'ALLONTANAMENTO

In caso di violazioni disciplinari, comportanti l'allontanamento dalle lezioni per un numero esiguo di giorni, presso enti esterni, il Consiglio di classe, può deliberare lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica.

La sanzione dell'allontanamento potrà essere convertita in un determinato periodo, variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni previste, durante il quale gli studenti frequenteranno le lezioni ed in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- pulizia dei locali interni ed esterni della scuola
- semplici compiti esecutivi a favore dell'ambiente scolastico: traslochi, riparazioni, altre necessità
- stage presso strutture interne o esterne all'Istituto
- altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali o beni dell'istituto è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

LE PICCOLE RIPARAZIONI PER IL RIPRISTINO DI QUANTO DANNEGGIATO

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art. 9 – DIVIETO DELL'USO DI TELEFONI CELLULARI, VIDEOFONINI

È vietato in classe, nei laboratori e comunque durante tutte le lezioni, l'uso dei telefoni cellulari, videofonini, palmari, mp3, ecc., che devono essere tenuti spenti e riposti nello zaino, come da Circolare MIM 3392/2025 e Regolamento approvato dal CDI in data 01/09/2025

Art. 9 bis DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

E' fatto divieto fumare nei locali di Istituto e nelle immediate pertinenze, il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche. Il divieto assoluto è esteso al personale docente ed ATA cui è demandata la vigilanza sul rispetto del divieto. Il trasgressore va incontro a responsabilità di legge.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali rettifiche al regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi componente del Consiglio di Istituto che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti.

Art. 11 – PERSONALE SCOLASTICO

Il Personale Docente e A.T.A. è tenuto al rispetto delle norme contrattuali e legislative pertinenti ai rispettivi profili. Le eventuali violazioni sono previste e normate da CCNL e T.U. 297/94 anche come procedura.

Articolo 12 – VOTO DI CONDOTTA.

L'Istituto recepisce le ultime disposizioni ministeriali in materia di valutazione della condotta adottando i criteri contenuti nella seguente tabella:

TABELLA PER L' ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

10	A1. Impegno continuativo e costruttivo. A2. Presenza costante, partecipazione attenta e collaborativa. A3. Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto. A4. Contributo importante alla coesione della classe. A5. Significativi impegni extrascolastici spesi a favore delle iniziative organizzate dalla scuola.
9	B1. Attenzione e buona partecipazione alle lezioni. B2. Buona interazione con compagni e insegnanti. B3. Comportamento corretto. B4. Presenza costante. B5. Rispetto delle consegne e dei doveri scolastici.
8 Valutazione Intermedia. Comportamento privo di gravi scorrettezze ma che prevede il verificarsi di almeno due delle seguenti ipotesi:	C1. Occasionali ritardi/uscite anticipate C2. Sporadico disturbo dell'attività didattica. C3. Svolgimento non del tutto regolare delle consegne assegnate. C4. Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche non continuative. C5. Frequenza poco assidua. C6. "Rare" assenze alle verifiche C7. Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, sanzionati mediante nota disciplinare sul registro elettronico.
7 Valutazione negativa. Comportamento occasionalmente scorretto che prevede il verificarsi di almeno tre delle seguenti ipotesi:	D1. Ritardi/uscite anticipate reiterate. D2. Disturbo dell'attività didattica. D3. Svolgimento non del tutto regolare delle consegne assegnate. D4. Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche non continuativa. D5. Frequenza poco assidua. D6. Assenze "strategiche" nelle scadenze di verifica. D7. Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, sanzionate mediante annotazione sul registro elettronico o con la sospensione.
6 Valutazione molto negativa. Comportamento scorretto che prevede il verificarsi del primo indicatore oppure di almeno due dei successivi indicatori.	E1. Gravi episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico sanzionati dal Consiglio di Classe con la sospensione. E2. Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate non giustificate. E3. Mancato rispetto delle consegne in modo ripetuto e intenzionale disinteresse per alcune discipline. E4. Disturbo frequente dell'attività didattica e scarsa partecipazione alle lezioni. E5. Rapporti scorretti con gli altri, segnalati mediante nota disciplinare sul registro elettronico. E6. Gravi o frequenti episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, sanzionate mediante nota disciplinare sul registro elettronico.
5 Valutazione totalmente negativa e pregiudicante. Comportamenti riprovevoli, connotati da altissimo grado di disvalore sociale, da mancanza di rispetto verso la persona e le regole poste a fondamento della convivenza sociale (Vedi Regolamento di Istituto).	La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 169/09, conversione del DL 137/09, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

PARTE TERZA

PATTO EDUCATIVO

L'insieme degli articoli riportati nelle precedenti due parti costituisce il Patto educativo di corresponsabilità ai sensi Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) del DPR 235/2007.

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, i genitori e gli studenti firmeranno un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.